

“IL SIGNORE DELLE FORMICHE” (REGIA DI G. AMELIO, 2022): UN PROCESSO E UNA CONDANNA PER PLAGIO *



*Gaetano Insolera ***

SOMMARIO 1. La “giuridificazione” della storia e la storia “giuridificata”. — 2. “*Il signore delle formiche*” (G. Amelio, 2022).

1. La “giuridificazione” della storia e la storia “giuridificata”

Con la “giuridificazione” della storia si allude ad una progressiva attrazione nella sfera della giuridicità di accadimenti storici, anche remoti e lontani nello spazio.

La storia “giuridificata”, invece, è concetto riferibile alla storiografia (attività volta alla ricostruzione e interpretazione dei fatti del passato).

I concetti devono restare distinti. Sono accomunati solo dalla crescente attrazione nella sfera della giustizia anche di avvenimenti del passato. Una storiografia attraverso il processo penale si può costruire solo in una dimensione temporale contemporanea nel senso dell’operare di sistemi penali con principi omologabili¹: la ricostruzione storica si vale anche di quella processuale, per interpretare gli avvenimenti oggetto del giudizio e i suoi esiti.

Anche i media audiovisivi – cinema, tv etc. – possono essere veicoli di una storia “giuridificata” attraverso il processo e il suo esito.

Non parlo dei documentari: qui ci occupiamo di una *fiction*, con un ruolo dato in vicende giudiziarie ai diversi protagonisti, nel contesto sociale e politico di riferimento.

In questa chiave trova posto significativo la cinematografia “storica”.

Tra i tanti, faccio solo due esempi dei quali mi sono occupato: mi limito al cinema italiano, e al secondo dopoguerra.

* Intervento al seminario “*Cinema e diritto al Modernissimo*”, organizzato dalla Cineteca di Bologna e dai dipartimenti di Scienze giuridiche e delle Arti dell’Università di Bologna e tenutosi il 19 marzo 2024.

** Professore ordinario di diritto penale nell’Università di Bologna.

¹ G. INSOLERA, *Tempo, memoria e diritto penale*, reperibile sul sito <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/2853-insolera2018a.pdf>.

“*Salvatore Giuliano*” (Francesco Rosi, 1962)². Il film si caratterizza per essere speciale. A cominciare dalla molteplicità dei registri, delle chiavi di lettura dei fatti. Con una rappresentazione della giustizia che comprende tutti i personaggi interni ed esterni ai suoi riti. Ma, soprattutto, con una studiata oggettività e fedeltà ai fatti, che lascia trarre tutte le conseguenze allo spettatore. Siamo lontani anni luce dalle *fiction* televisive contemporanee (eroico combattimento del bene – quasi sempre impersonato da magistrati e poliziotti – contro il male della politica, della corruzione, della mafia etc.). Per non parlare dei processi, discussi in TV, in contemporanea al loro svolgimento.

Era così la maschera perplessa di Salvo Randone ad esprimere i limiti e l’impotenza di una magistratura giudicante, ancora condizionata in modo decisivo dall’operato dei corpi di polizia.

Un risultato straordinario, che senza intenti didascalici è in grado di guidare lo spettatore alle vicende della strage di Portella della Ginestra e nel processo celebratosi a Viterbo nel 1952: in questo caso la finzione cinematografica si veste con successo della oggettività documentaristica.

Una decina di anni dopo troviamo un altro esempio e una scelta di “rivestimento” stilistico opposta – quella della commedia italiana (“*In nome del popolo italiano*”, Dino Risi 1971)³ – capace però di rendere un analogo effetto comunicativo. Opera di fantasia, ma all’inseguimento della storia, che, nello spietato racconto della onnivora corruzione morale della società italiana, vede consumarsi, quella forse più tragica, dell’integerrimo giudice istruttore che sopprime le prove a favore dell’innocenza dell’imputato, per punirne comunque l’empia immoralità, anche oltre la legge.

La commedia nera è del 1971: vi si respira l’aria di una giustizia inquinata dalla crisi sociale e politica che percorrerà l’Italia in modo drammatico per molti degli anni seguenti, fino ad oggi.

2. “*Il signore delle formiche*” (G. Amelio, 2022)

In questo caso di storiografia cinematografica solo in parte ci si concentra sul processo celebratosi nel 1968 contro A. Braibanti, di fronte alla Corte di assise di Roma, per il reato di plagio commesso ai danni di un giovane discepolo.

² G. INSOLERA, *Salvatore Giuliano (Francesco Rosi) un film ed un processo italiani*, in *Critica del diritto*, 2005, p. 364 ss.

³ Rinvio al *podcast* sul film disponibile in questa rivista, <https://discrimen.it/ipertesti/in-nome-del-popolo-italianodi-dino-risi/>.

Braibanti è un versatile intellettuale non conformista: filosofo, poeta, autore di teatro, con la passione per lo studio della società delle formiche, di qui il titolo⁴. Nei pressi di Piacenza si circonda di un cenacolo di giovani con i quali intraprende un dialogo distante dal conformismo moralistico del dominante panorama culturale del primo ventennio repubblicano.

Braibanti è stato partigiano e iscritto al PCI.

Braibanti è omosessuale.

Il delitto di plagio è contestato a seguito della denuncia dei genitori del giovane Ettore (così si chiama nel film) che non sopportano il suo scandaloso distacco, incompatibile con l'asfissiante clericalismo reazionario della famiglia, ma, soprattutto, la scelta della convivenza con Braibanti a Roma.

Il delitto di plagio (art. 603 c.p.)⁵ è una novità del codice Rocco che non aveva trovato precedenti applicazioni. Punisce un fatto che, come dirà la Corte costituzionale nel 1981, per la sua indeterminatezza non è suscettibile di consentire un effettivo esercizio del diritto di difesa.

Il legame tra autore e vittima, frutto di "totale soggezione psichica", può, come è accaduto nel caso Braibanti, essere negato addirittura dalla vittima. Per il diritto penale l'abuso del potere che si traduce in totale soggezione psichica, finisce per essere ritrovato in indefiniti indizi di contesto⁶.

Il processo, e la condanna di Braibanti, da un lato, vede l'informazione reazionaria e bigotta scatenata contro l'immoralità del mostro, corruttore di giovane e di costumi. Spregiatore della religione e della istituzione familiare. Dall'altra parte, si assiste alla mobilitazione di una larga parte della cultura.

Come rappresenta questi fatti il film di Amelio?

La sentenza della Corte costituzionale ben esprime un importante tornante culturale della nostra civiltà del diritto, con un progressivo cedimento delle barriere opposte a tensioni di liberazione antiautoritaria.

⁴ E penso alla figura di Giorgio Celli, prestigioso entomologo dell'Università di Bologna, etologo e raffinato narratore e autore teatrale, politicamente impegnato e anche a quella di Vladimir Nabocov e alle sue farfalle.

⁵ «Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito...».

⁶ Secondo la Corte costituzionale (sent. n. 96/1981) la formulazione letterale dell'art. 603 c.p. prevede «un'ipotesi non verificabile nella sua effettuazione e nel suo risultato non essendo né individuabili né accertabili le attività che potrebbero concretamente esplicarsi per ridurre una persona in totale stato di soggezione, né come sarebbe stato oggettivamente qualificabile questo stato, la cui totalità legislativamente dichiarata, non è mai stata giudizialmente accertata».

Il film mi sembra che si ponga in una prospettiva sbilanciata: a favore della storia della fascinazione e dell'amore tra Braibanti e il discepolo. Sulla loro omosessualità. Resta sullo sfondo il contesto di emancipazione sociale e culturale che condusse alla illegittimità del delitto di plagio.

La storia "giuridificata" sceglie di concentrare l'attenzione sulla violenta discriminazione omofoba che si espresse con la repressione penale ed extra-penale (la coercizione manicomiale di Ettore).

Ma diremmo con altri mezzi, consentiti dalla formula più che vaga inafferrabile nel processo per plagio.

In Italia non era prevista la punizione della omosessualità, a differenza di quanto avveniva ancora, ad esempio, in Gran Bretagna.

Un'altra storia cinematografica: quella di Turing (M. Tyldum, "*Imitation Game*", 2014). Occorrerà attendere molti anni dopo la sua morte, sconvolto dagli effetti della scelta della castrazione chimica per evitare la prigione, perché, solo nel 1967, si abroghi il delitto, la cui vittima più illustre fu Oscar Wilde. E il 2017 per la riabilitazione postuma dei tanti condannati per sodomia.

La "truffa delle etichette" realizzata con il ricorso al plagio, a Braibanti ha negato questo pubblico riconoscimento postumo della persecuzione omofoba.

L'enfasi che il film pone sull'intolleranza omofoba, che voleva trovare una punizione adeguata nel delitto di plagio – di una gravità estrema con una pena da 5 a 15 anni di reclusione – mi è sembrato che metta ai margini il significato più generale di quella norma e del fatto di averla cancellata dall'ordinamento: per la sua pericolosità e incompatibilità con la progressiva trasformazione della Repubblica in una democrazia liberale che ambiva a scrollarsi di dosso la camicia di forza del clericalismo più reazionario.

Forse una visione più equilibrata avrebbe colto l'"occasione" offerta dal racconto del Caso Braibanti: nel contesto della fine degli anni '60 il senso che assumeva quella persecuzione giudiziaria di un intellettuale, di un combattente partigiano, di un comunista.

Breve, forse sono prevalse le ragioni drammaturgiche della *fiction* e, con esse, una attualizzazione adattata alla storia narrata rispetto alle odierne tematiche Lgbtq.

Se questo si ritiene un limite, ma non necessariamente considerando le ragioni del *pathos* atteso dalla narrazione cinematografica, una conferma del giudizio si può trovare in avvenimenti successivi al processo.

Solo in seguito, infatti, sono entrate nel discorso pubblico istanze volte a stigmatizzare le discriminazioni per motivi di orientamento sessuale⁷.

Il tema della punibilità delle condotte di plagio dopo il 1981 si è riproposto invece ininterrottamente, al di fuori delle questioni di orientamento sessuale, fino ad oggi, confermando la diversa natura delle due questioni.

Basti ricordare il progetto di legge delega per la riforma del codice penale elaborato dalla c.d. Commissione Pagliaro⁸ che contemplava, nell'art. 61 della parte speciale, tra i reati contro l'integrità psichica, un'ipotesi rubricata come plagio⁹.

Nella relazione sui principi di codificazione si faceva riferimento a una carenza di tutele contro «crescenti forme di menticidio»¹⁰.

Prima e dopo quel progetto, che non ebbe seguito, alcuni casi giudiziari riproposero le polemiche e l'impegno di intellettuali e politici contro un uso di altre fattispecie che, con diverse «etichette», svolgevano la stessa potenziale funzione illiberale e intollerante del vecchio delitto di plagio.

Negli anni '80 il caso, per altro assai controverso, dello psicanalista Armando Verdiglione.

E si cominciò a discutere del fenomeno delle sette: esemplare la vicenda di Scientology che vide ipotizzato il delitto di associazione per delinquere, ponendo il tema del riconoscimento delle libertà sancite dagli artt. 18 e 8 Cost.: riconoscimento ottenuto da alcune decisioni giudiziarie.

Di segno opposto, altro esempio, quelle sulle iniziative monastiche di Mamma Ebe.

Ma il tema delle sette e della loro natura criminosa continua a riproporsi con un avido interessamento mediatico e nell'utilizzo, da parte delle Procure, di incriminazioni che, per colpire in via anticipata fenomeni nei quali si ravvisi la soggezione degli adepti a un *guru*, fanno ricorso al delitto associativo punibile «per ciò solo». È recente un caso, quello della setta dei macrobiotici, conclusosi con un'archiviazione, dopo qualche anno di berlina mediatica.

⁷ Fino all'approvazione il 4 novembre 2020 della Camera del c.d. D.d.l. Zan che se approvato in via definitiva inserirebbe tra le condotte di propaganda e istigazione dell'art. 604-*bis* c.p. quelle motivate dal sesso, dal genere, dall'orientamento sessuale.

⁸ La relazione è del 25 ottobre 1991. La commissione comprendeva alcuni tra i più autorevoli penalisti dell'epoca. Il testo completo in *Documenti Giustizia*, n. 3, Marzo 1992.

⁹ «1) [...] consistente nel fatto di chi, al fine di trarre un vantaggio per sé o per altri, sottopone una persona a mezzi chimici o pratiche psicagogiche di condizionamento della personalità, idonee a comprometterne l'integrità psichica».

¹⁰ *Documenti*, cit., p. 364.